



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 15/15

Dec. n. 13/15

Il giorno 4 settembre 2015, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1
R.d.G., il 2 settembre 2015, nei confronti di:

CONTINI Federico, nato a Parma il 16.4.1973 e residente in Varano dé Melegari
(Pr), alla via delle Ginestre n. 3, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "FORNOVO",
con tessera n. 15101080 e licenza n. R02942;

incolpato di:

“violazione degli artt. 1 ed 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 23 agosto 2015, alle ore 11,40, sul tracciato di gara in località San Martino di Bobbio (PC) alla partenza della 2° prova cronometrata della 5a prova del “Trofeo del Gran Ducato Enduro Show”, il CONTINI Federico si faceva sostituire alla guida del proprio motociclo n. 613 da GIOACCHINI Andrea, ex conduttore già tesserato fino al 2014. Convocati entrambi dal commissario di gara per la rituale identificazione, omettevano di presentarsi”.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la citata segnalazione della Procura Federale;
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione a firma del Commissario di Gara delegato Gianmario NANNI ed il rapporto di gara dal medesimo redatto, nonché il rapporto di gara del D.d.G. Maurizio ZAGHI;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto CONTINI, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il termine del 4.9.2015, ore 10.00, eventuali memorie difensive e documenti.

L'inculpato CONTINI, entro il suddetto termine, faceva, quindi, pervenire, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, acquisita agli atti di ufficio del presente procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso sul tracciato di gara di San Martino di Bobbio (Pc) il 23 agosto 2015 in occasione della manifestazione “Trofeo del Gran Ducato Enduro Show”, riferisce di fatti di estrema gravità e l'esame della documentazione ad essa allegata, soprattutto, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'inquisito in ordine a tali fatti.

La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, comunque, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta gara di San Martino di Bobbio del 23.8.2015, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede all' incolpato. Tali atti, tra l'altro, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare.

In ogni caso, sul punto, non appaiono plausibili le giustificazioni che l'incolpato pone alla base della sua stessa difesa: l'unica circostanza degna di nota e contenuta nella memoria difensiva a firma del medesimo, è costituita dai segni di respiscenza che lo stesso ha manifestato in ordine alla spiacevole vicenda che lo ha visto protagonista, avendo lui stesso ammesso di aver deliberatamente ceduto la motocicletta col n. 613 ad un ex pilota, non più tesserato, Andrea Gioacchini. Che egli avesse deciso di non partecipare più alla gara in quanto affetto da influenza, invero, non può certamente costituire una giustificazione per un gesto compiuto con coscienza e volontà da parte di un tesserato di una certa esperienza, come il CONTINI, che "cede" il proprio mezzo ad altra persona per disputare una gara motociclistica. E se il citato Gioacchini non ha espletato la gara del 23 agosto 2015 al posto dell'odierno incolpato, lo si deve solo all'addetto alle partenze, Boeri, che, conoscendolo personalmente, lo ha identificato e ha segnalato il grave episodio agli organi F.M.I. competenti. Invero, i fatti oggetto di incolpazione, poi, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, sono confermati anche dalla ulteriore dichiarazione, anch'essa acquisita agli atti del procedimento, a nome del signor Massimo Boeri, presidente del M.C. "BOBBIO" ed addetto, appunto, alle partenze della succitata gara del 23 agosto 2015, che analiticamente descrive il modo in cui ha riconosciuto il Gioacchini in sella alla moto del CONTINI.

II. Orbene, a questo punto, è fin troppo evidente la condotta antisportiva posta in essere da esso CONTINI, il quale, attraverso artifici e scorrettezze, ha comunque commesso azioni sleali tendenti ad eludere le norme per la partecipazione ad una

attività agonistica: correttamente, pertanto, il P.F. ha lui contestato la violazione dell'art. 11 R.d.G., che prevede il cosiddetto "illecito sportivo", nonché dell'art. 1 R.d.G., per avere egli contravvenuto agli obblighi di lealtà e rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato.

Di conseguenza, come già anticipato, il CONTINI va ritenuto responsabile dell'illecito lui contestato, ma, in considerazione della assenza di precedenti a suo carico e, quindi, della sua incensuratezza, ma, soprattutto, dei segni di resipiscenza mostrati, avendo porto le proprie scuse alla F.M.I. (v. memoria del 4.9.2015), la irroganda sanzione inibitoria può essere diminuita di un terzo per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.2 R.d.G..

III. Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni e degli illeciti sportivi perpetrati, questo Giudice ritiene equo applicare all'incolpato Federico CONTINI la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di anni 1, con fine pena per il 4 settembre 2016.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 11, 29 e 80 del R.d.G., dichiara:

CONTINI Federico, nato a Parma il 16.4.1973 e residente in Varano de' Melegari (Pr), alla via delle Ginestre n. 3, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "FORNOVO", con tessera n. 15101080 e licenza n. R02942;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per anni 1, con fine pena il 4 settembre 2016.

Depositata il 4 settembre 2015

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Contini Federico;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Moto Club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.